



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 30/12/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.L.GS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.– RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021

L'anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale nel rispetto delle misure anti Covid-19, previo recapito di appositi avvisi, notificati ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LIRANGI LUIGI	SI
SMIRIGLIA MASSIMILIANO	SI
QUINTIERI ANTONIO	SI
ESPOSITO MASSIMILIANO	NO
SALIMENA MARIA GRAZIA	SI
GIORDANO DOMENICO	SI
DI STASI BELINDA SIMONA	SI
ZICARO DEBORA	NO
RAGO DAMIANO	SI
RUMANO' FRANCESCO	SI
SCIRROTTA VINCENZO	SI
CORSO GAETANO	SI
PUGLIESE EUGENIO	NO

Presenti n° 10 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. BONIFACIO PLACIDO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il RAGO DAMIANO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute - determinazioni";

Richiamato l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2021;

Rilevato che dalla ricognizione effettuata risultano partecipazioni nella Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. e Cosenza Acque S.p.a. in liquidazione;

Considerato che:

- con Delibera del Consiglio Comunale N. 40 del 14/12/2021 il Comune di Terranova da Sibari ha aderito alla revoca della liquidazione di Cosenza Acque S.p.A. ed alla sua trasformazione in Azienda Speciale Consortile, ente in house providing dei Comuni soci e degli altri enti pubblici soci operanti nel territorio della Regione Calabria, con sede a Catanzaro;
- che con Delibera del Consiglio Comunale N. 26 del 25/11/2022 è stata revocata la delibera del Consiglio Comunale N. 40 del 14/12/2021 con la quale veniva approvata la trasformazione di Cosenza Acque S.p.A. in Azienda Speciale Consortile, per aderire all'Ente di Governo d'Ambito "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria";

Considerato che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dai responsabili dei settori, come risultante nell'allegata relazione tecnica;

Vista la legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del d.lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte *dei* Conti;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore economico – finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società partecipate del Comune di Terranova da Sibari, analiticamente dettagliate nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione;
- di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- di pubblicare la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- di dichiarare, con analoga votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedervi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. Angelo Rosaldo PUGLIESE

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
RAGO DAMIANO

Il Segretario Comunale
Dott. BONIFACIO PLACIDO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 810 DEL 22/12/2022

Servizio SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio UFFICI FINANZIARI
Proponente BONIFACIO PLACIDO

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.L.GS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.– RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2021

PARERI (Art. 49 Dlgs 267 del 18/08/2000)

Ai fini della regolarità Tecnica in data 22/12/2022 il Responsabile PUGLIESE ANGELO ROSALDO esprime parere **FAVOREVOLE**.

Terranova da Sibari, li 22/12/2022

Il Responsabile del Settore
PUGLIESE ANGELO ROSALDO

Ai fini della regolarità Contabile in data 22/12/2022, il Responsabile PUGLIESE ANGELO ROSALDO esprime parere **FAVOREVOLE**.

Terranova da Sibari, li 22/12/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PUGLIESE ANGELO ROSALDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute - determinazioni";

Richiamato l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2021;

Rilevato che dalla ricognizione effettuata risultano partecipazioni nella Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. e Cosenza Acque S.p.a. in liquidazione;

Considerato che:

- con Delibera del Consiglio Comunale N. 40 del 14/12/2021 il Comune di Terranova da Sibari ha aderito alla revoca della liquidazione di Cosenza Acque S.p.A. ed alla sua trasformazione in Azienda Speciale Consortile, ente in house providing dei Comuni soci e degli altri enti pubblici soci operanti nel territorio della Regione Calabria, con sede a Catanzaro;
- che con Delibera del Consiglio Comunale N. 26 del 25/11/2022 è stata revocata la delibera del Consiglio Comunale N. 40 del 14/12/2021 con la quale veniva approvata la trasformazione di Cosenza Acque S.p.A. in Azienda Speciale Consortile, per aderire all'Ente di Governo d'Ambito "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria";

Considerato che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dai responsabili dei settori, come risultante nell'allegata relazione tecnica;

Vista la legge di stabilità 2019 (legge 145/2018) che disapplica, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del d.lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte *dei* Conti;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore economico – finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società partecipate del Comune di Terranova da Sibari, analiticamente dettagliate nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione;
- di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- di pubblicare la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- di dichiarare, con analoga votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedervi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. Angelo Rosaldo PUGLIESE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.
- Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

Terranova da Sibari, li 30/12/2022

Il Segretario Comunale
Dott. BONIFACIO PLACIDO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. _____

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Terranova Da Sibari all'Albo Pretorio Online il giorno _____ e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Terranova da Sibari, li _____

Il responsabile della pubblicazione
